



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 36 DEL 10/04/2020

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, riguardanti il settore funebre e cimiteriale.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 la pandemia;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamata la normativa attualmente vigente, varata per limitare il diffondersi della pandemia:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 marzo 2020;
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, *"Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Richiamata la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Centrale della Prevenzione Sanitaria - del 8 aprile 2020 *"Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione"*;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinanzi evidenziato, di adottare ulteriori specifiche misure volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, evitando le occasioni di assembramento per la ritualità dell'addio;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA
con effetto immediato e sino a revoca

1. La chiusura al pubblico del Cimitero per impedire le occasioni di contagio dovute all'assembramento di visitatori.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.
3. Le esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.
4. E' sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe.
5. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.
6. Nel registro cimiteriale di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice "Y" (ypsilon).
7. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y" di cui al comma precedente se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.
8. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:
 - Al Prefetto di Torino;
 - Al Comando Compagnia Carabinieri di Susa;
 - Al Comando di Polizia Municipale di Susa;
 - Al Comando di Polizia Stradale e al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Susa.
2. Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

1. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

IL SINDACO
Pier Giuseppe GENOVESE
Firmato digitalmente
GENOVESE PIER GIUSEPPE